

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **177/1975** (ECLI:IT:COST:1975:177)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ROSSI**

Udienza Pubblica del **21/05/1975**; Decisione del **18/06/1975**

Deposito del **03/07/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7943**

Atti decisi:

N. 177

SENTENZA 18 GIUGNO 1975

Deposito in cancelleria: 3 luglio 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 181 del 9 luglio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32, lettera b, della legge 29 aprile

1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 maggio 1973 dal tribunale di Novara nel procedimento civile vertente tra Ceratti Costantino e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;

2) ordinanza emessa il 27 maggio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Novara nel procedimento vertente tra Brunazzi Pietro ed altri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975.

Visti gli atti di costituzione di Ceratti Costantino, di Brunazzi Pietro e di Guaita Carlo;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi;

uditi l'avv. Benedetto Bussi, per Ceratti, e l'avv. Franco Agostini, per Brunazzi e Guaita.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Costantino Ceratti, ex operaio giornaliero del Comune di Borgomanero, contro l'INPS, per ottenere l'indennità per la disoccupazione involontaria, il tribunale di Novara ha sollevato, in riferimento al principio costituzionale d'eguaglianza, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 32, lett. b, della legge 29 aprile 1949, n. 264, che ha esteso l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ai soli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità d'impiego, escludendone gli operai.

Osserva il giudice a quo che non è giustificata la limitazione ai soli impiegati dell'estensione del suddetto obbligo assicurativo, perché la norma che la prevede realizza un illegittimo trattamento discriminatorio in danno degli operai rimasti privi di lavoro. D'altra parte, ad avviso del tribunale, non è possibile superare tale discriminazione interpretando l'espressione "impiegati" che figura nella legge del 1949 in senso così ampio e generico da ricomprendervi gli "operai", specie in considerazione del corretto e specifico uso di tali termini fatto dal legislatore in subiecta materia.

Si è costituito in giudizio il Ceratti, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Bussi, con atto depositato il 14 agosto 1973, chiedendo accogliersi l'eccezione di illegittimità prospettata dal tribunale di Novara.

Osserva la parte privata che qualora si ritenga esatta l'interpretazione seguita dal tribunale, secondo cui l'obbligo assicurativo è previsto per gli impiegati comunali non di ruolo ma non per gli operai giornalieri che, come il Ceratti, erano soggetti a trattamento previdenziale da parte del CPDEL, allora risulterebbe evidente l'illegittimità della normativa impugnata la quale non prevede per l'operaio ciò che garantisce all'impiegato, in presenza di eguali condizioni di bisogno.

2. - Con distinta ordinanza del 27 maggio 1974 il giudice unico del lavoro del medesimo tribunale, nel corso di un giudizio promosso da taluni ex manovali dei comuni di Novara e Galliate avverso l'INPS per ottenere l'indennità per la disoccupazione involontaria, ha sollevato la stessa questione di legittimità costituzionale sopra indicata, nei termini già esposti.

Si sono costituiti in questa sede Guaita Carlo e Brunazzi Pietro, attori nel processo di merito, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Agostini, con atti di deduzioni depositati il 16 ottobre 1974, chiedendo dichiararsi fondata la questione sottoposta a questa Corte.

Osserva la difesa delle parti private che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 160 del 1971 e n. 160 del 1974, ha già riconosciuto la necessità di assicurare agli operai ed agli impiegati parità di trattamento nel sistema previdenziale, e che quest'ultimo, in conformità all'art. 38 della Carta, deve garantire le esigenze di vita dei lavoratori anche in caso di disoccupazione volontaria. Ove quindi la norma impugnata avesse il significato supposto dal giudice a quo, essa risulterebbe illegittima perché assicurerebbe i soli impiegati e non anche gli operai delle pubbliche amministrazioni, privi del requisito di stabilità, contro i rischi della disoccupazione involontaria.

3. - Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle conclusioni prese.

Considerato in diritto:

1. - I due giudizi, attesa l'identità delle questioni prospettate, devono esser riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o meno con il principio costituzionale d'eguaglianza, l'art. 32, lett. b, della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui non ha esteso agli operai delle pubbliche amministrazioni, privi della stabilità di impiego, l'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria, mentre lo ha espressamente previsto per gli impiegati.

La questione è fondata.

La vigente disciplina in tema di assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione mostra contraddittorietà di orientamenti laddove ricollega (giustamente) il suddetto obbligo assicurativo all'assenza di stabilità per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, mentre esclude dall'assicurazione gli operai solo che fruiscono di un trattamento di quiescenza o di previdenza che rileva a tutt'altri fini, indipendentemente quindi dalla sussistenza della stabilità d'impiego (art. 38, n. 2, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827).

Poiché l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria copre il rischio della mancanza di lavoro, e senza lavoro possono venire a trovarsi tutti i dipendenti, anche di enti pubblici, quando non abbiano stabilità d'impiego, a prescindere dalla loro condizione di "impiegati" o di "operai", è evidente che la denunciata disparità di trattamento contrasta con il principio costituzionale d'eguaglianza, creando un'illegittima situazione deteriore per gli operai rispetto agli impiegati, a parità di condizione di bisogno. Aggiungasi che la censura prospettata concerne un diritto munito di particolare tutela, atteso che secondo l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di... disoccupazione involontaria", indipendentemente quindi dalla loro qualità di impiegati o di operai.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, lett. b, della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui esclude gli operai delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità d'impiego, dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.